



# COMUNE DI SORISOLE

(Provincia di Bergamo)

Via San Francesco d'Assisi, nr. 26- Tel. 035/42 87 211 - Fax 035/41 25 245  
E-mail [segreteria@comune.sorisole.bg.it](mailto:segreteria@comune.sorisole.bg.it) Codice fiscale 80016300164 – P. I.V.A. 00327690160

**Ordinanza n. 03 del 08/04/2010**

**Prot. n. 4940**

(Rif. Arch. n. 1-ORD/2010)

## **ORDINANZA IN MATERIA IGIENICO SANITARIA – PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA Aedes albopictus (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI SORISOLE – ANNO 2010.**

### **IL SINDACO**

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relativi alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerato che le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Considerato che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di sanità, e la stessa Regione Lombardia, con nota del 03.10.2007, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Vista la proposta dell'ASL della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti;

Ritenuta indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro limiti accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 264/2000;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene;

Vista la nota della Regione Lombardia del 3.10.2007, prot. n. H1.2007.0042679;

Vista la legge 24.11.1981, n. 689;

### **ORDINA**

#### **NEI MESI INVERNALI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private, di:**

Eeguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto.

Eeguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi: CANTINE, LOCALE CALDAIA, LOCALI POMPE DI SOLLEVAMENTO, SOLAIO, VASCHE SETTICHE, CAMERE DI ISPEZIONE RETE FOGNARIA.

#### **NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI**

✓ Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;



# COMUNE DI SORISOLE

(Provincia di Bergamo)

Via San Francesco d'Assisi, nr. 26- Tel. 035/42 87 211 - Fax 035/41 25 245

E-mail [segreteria@comune.sorisole.bg.it](mailto:segreteria@comune.sorisole.bg.it) Codice fiscale 80016300164 – P. I.V.A. 00327690160

- ✓ Procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ect.);
- ✓ Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- ✓ Mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- ✓ Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- ✓ PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI – il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il "bacillus turigensis" disponibile presso le farmacie – (dal 1° maggio al 31 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ect.);
- ✓ PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI (dal 1° maggio al 31 ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 giorni) le siepi, i cespugli delle aree verdi private. Tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita (piretroidi) e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

## ORDINA ALTRESI'

### ai gestori dei depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- ✓ **Stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ✓ **Ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- ✓ **Provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10 - 20 giorni), comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento.

### alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:

- ✓ **Provvedere**, dal 1 maggio al 31 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10 - 20 giorni), comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento.

## AVVERTE

- ✓ Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale di Igiene;
- ✓ La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- ✓ I trasgressori della presente ordinanza saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

## DISPONE

- ✓ Che il Corpo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le sanzioni previste ai trasgressori;
- ✓ La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- ✓ Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- ✓ Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sez. di Brescia.

Dalla residenza municipale, 8 aprile 2010

**Il Sindaco**

F.TO STEFANO GAMBA